

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1° aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell'Oberlandesgericht di Graz

(Causa C-118/09)

(2009/C 141/48)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrente: Robert Koller

Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dell'Oberlandesgericht di Graz

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾ sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest'ultimo:

- a) abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di «Magister der Rechtswissenschaften»;
- b) sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l'educazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami complementari presso un'università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo — equivalente al titolo austriaco — di «Licenciado en Derecho»
- c) abbia ottenuto, con l'iscrizione presso l'ordine degli avvocati di Madrid, l'autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se un'interpretazione dell'art. 24 dell'EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché l'autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un'università spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per l'ammissione all'esame di idoneità in Austria, ai sensi dell'art. 24, n. 1, dell'EuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale profes-

sione, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE.

⁽¹⁾ GU L 19, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 1° aprile 2009 — Société fiduciaire nationale d'expertise comptable/Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

(Causa C-119/09)

(2009/C 141/49)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société fiduciaire nationale d'expertise comptable

Convenuto: Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽¹⁾, abbia inteso abolire, per le professioni regolamentate ivi contemplate, ogni divieto generale, qualunque sia la forma di pratica commerciale di cui trattasi, oppure se abbia lasciato agli Stati membri la possibilità di mantenere dei divieti generali per talune pratiche commerciali, quali l'accaparramento di clientela.

⁽¹⁾ GU L 376, pag. 36.

Ricorso proposto il 1° aprile 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio

(Causa C-120/09)

(2009/C 141/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. van Beek e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio